

TORNATA DELL'8 APRILE 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla esazione delle imposte dirette — Aggiunta della Commissione all' articolo 5 — Osservazione e schiarimenti del Senatore Pallieri — Avvertenze del Ministro delle Finanze e dei Senatori Cambray-Digny e Poggi — Altre osservazioni del Senatore Pallieri — Richiamo al Regolamento del Senatore Arrivabene — Variante del Senatore Cambray-Digny — Avvertenza del Senatore Tecchio — Proposta soppressiva della Commissione, accettata — Approvazione del primo comma dell'articolo 5 e dell'intero articolo — Istanza del Senatore Cambray-Digny e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Scialoia — Aggiunta del Senatore Beretta all'articolo 7 appoggiata dal Senatore Pallieri — Schiarimenti del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Pallieri — Dichiarazioni del Senatore Pallieri — Approvazione dell'aggiunta e dell'articolo 7 — Osservazione ed emendamento del Senatore Correale all'articolo 8 — Obbiezioni del Senatore De-Gori — Ritiro dell'emendamento Correale — Emendamento del Senatore Cuccia — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi fornito dal Senatore Cambray-Digny — Osservazioni e proposte emendative del Senatore De-Gori e del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 8 emendato — Approvazione degli articoli 9, 10, 11 — Osservazione del Senatore Pallieri all'articolo 12 e proposta del Ministro delle Finanze, combattuta dal Relatore della Commissione. — Dubbii del Ministro delle Finanze — Controproposta del Senatore Lauzi accettata dalla Commissione — Avvertenze dei Senatori Tecchio, Pallieri, Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 12 emendato — Emendamento del Senatore Beretta all'articolo 13. Osservazioni del Senatore Di Giovanni — Aggiunta del Ministro delle Finanze e obiezioni all'emendamento Beretta — Replica del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Poggi sulla proposta del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore De-Gori sugli emendamenti proposti — Considerazioni del Senatore Cambray-Digny in risposta al Senatore Di Giovanni — Spiegazioni dei Senatori Beretta, Di Giovanni, Cambray-Digny e del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Amari Prof. e Scialoia in appoggio della proposta del Ministro e del Senatore Beretta — Proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione, del Ministro delle Finanze — Proposta di alcuni Senatori circa l'esame dei titoli di nuovi Senatori — Osservazioni del Ministro delle Finanze — Risposte e schiarimenti del Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Cambray-Digny — Osservazioni dei Senatori Correale, Lauzi, Roncalli e De-Falco — Approvazione della prima proposta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze ed il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di alcuni esemplari della *Statistica dei Bilanci comunali 1867 e 1868, e provinciali 1869.*

Il professore Vincenzo Pagano d'un suo scritto per titolo *Primi elementi di Enciclopedia Universale.*

Il Pretetto di Grosseto, di parecchi esemplari d'un indirizzo di quella *Deputazione provinciale ai Deputati di quella provincia.*

Michelangelo Jacampo, d'un suo libro per titolo *Il duello e la moderna civiltà.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla esazione delle imposte dirette.

Nell'ultima seduta si è votato l'articolo 6. Ora viene in discussione l'articolo 7.

Ne do lettura:

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concor-

renti di garantire le offerte con deposito in danaro corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'Esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo o presso le segreterie comunali.

« La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalle Rappresentanze consorziali, ed è annunciata negli avvisi d'asta. »

Invece delle parole contenute nel primo comma presso l'ufficio governativo si propone di dire *l'agenzia delle tasse*.

Senatore **Tecchio**. No, l'agente delle imposte.

Presidente. Domando al signor Relatore se è questa la modificazione che si vuole introdurre, cioè invece di *ufficio governativo*, dire *agente delle imposte*. Domando pure al signor Ministro se accetta questa modificazione.

Ministro delle Finanze. Accetto.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Se non m'inganno, rimase in sospenso il primo comma dell'articolo 5.

Senatore **Tecchio**. L'onorevole Senatore Pallieri ha perfettamente ragione, rimase in sospenso quell'inciso che riguarda le entrate comunali.

Presidente. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 furono votati, il primo rimase in sospenso.

La parola adunque è al Senatore Porro per riferire sugli studi fatti in proposito.

Senatore **Porro**. La Commissione ha preso ad esame gli appunti fatti alle disposizioni comprese nella prima parte dell'articolo 5 dall'onorevole Senatore Amari. Essa ha creduto che convenisse tener fermo a debito dell'Esattore Comunale l'impegno di assumere l'esazione di tutte le imposte che gli fossero deferite nell'interesse del Governo, della Provincia e del Comune, senza vincolare il Comune all'obbligo di cedere la esazione di tutte le imposte ad un unico Esattore. In questo senso, ha creduto che potesse bastare una modificazione al modo in cui venne redatto l'articolo 5, aggiungendo cioè all'articolo 5, che termina coll'obbligo dell'Esattore di procedere alla percezione anche delle entrate comunali, la seguente limitazione: *la cui esazione fosse al medesimo affidata*.

Per tal modo l'autorità municipale che può aggiungere alle normali del capitolato d'asta, quegli articoli che crede del caso, sarà libera di procedere come crederà più opportuno nel proprio interesse.

Presidente. La parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Io concorro in quanto ha detto l'onorevole Senatore Porro, a nome della Commissione, sulla prima parte dell'art. 5; mi resta però una semplice osservazione a fare sulla stessa parte dell'articolo; farò probabilmente altre semplici osservazioni intorno ad alcuni dei successivi articoli; ma.....

Presidente. Le sue osservazioni potranno cadere

sui successivi articoli, ma non più sulle parti dell'articolo 5 che sono già state votate.

Senatore **Pallieri**. Ho detto: *la prima parte dell'art. 5*; e soggiungo che altre semplici osservazioni, simili a quella che sto per fare, mi riservo di presentare sui successivi articoli.

Però così rispetto all'una, come rispetto alle altre osservazioni, debbo premettere una spiegazione.

Ho detto *semplici* osservazioni, per indicare che non saranno susseguite da concrete proposte di emendamenti. E per vero, io appartenevo alla maggioranza della vostra Commissione di Finanza, la quale, dopo aver discussi i principii fondamentali della materia, respingendo il progetto Ministeriale, incaricò l'egregio suo Relatore di stendere un nuovo progetto; io quindi più non mi occupai del Progetto Ministeriale, prima che a favor di esso si pronunciasse il Senato, come avvenne nella penultima sua tornata; cominciai quindi, nelle poche ore che ebbi in mia libera disposizione, ad esaminare nei suoi particolari il progetto Ministeriale; ma questo studio, appena cominciato, non mi permette di venir fuori con proposte di modificazioni, perchè accade il più delle volte che chi non conosce tutto il complesso d'una legge, per mezzo di emendamenti perviene a scambussolarla; e però, come dicevo da principio, mi restringerò a semplici osservazioni.

Nell'esaminare il progetto Ministeriale, ciò che ho più specialmente notato, si fu che questo progetto segue le tracce piuttosto dell'Imperiale Regia Patente 18 aprile 1816, che dell'attuale Legislazione Italiana.

Io non ho nè simpatia nè antipatia per le disposizioni che sieno desunte da una piuttosto che da una altra legislazione; io non ho avuto da impormi il sacrificio che ha dovuto fare l'onorevole Senatore Cambray-Digny nell'allontanarsi dalla legislazione che aveva veduto in pratica; per me, se fosse stato proposto di estendere la Legislazione Piemontese a tutto il Regno, sarei stato il primo ad oppormi; per me, credo che bisogna prendere il buono ovunque si trovi; per me,

Tros Rutulusve fuat, nullo discrimine habeo.

Dico adunque che questo progetto sta troppo d'appresso alla legislazione che era in vigore al 1816 nel Regno Lombardo Veneto; e di fatto chi avesse avuto da compilare una disposizione nel senso dell'articolo del quale si tratta, ispirandosi alla legislazione italiana, certamente non l'avrebbe concepita nella conformità in cui la veggiamo, e nè anche nel Regno Lombardo-Veneto dopo il 1848 si sarebbero usate siffatte espressioni.

E, per fermo, ivi si parla di tasse *personali*, mentre nella legislazione italiana non esiste nessuna tassa denominata personale, come esisteva nel 1816 e sino al 1848 in Lombardia, come esiste oggidì in Francia, e nel Belgio, come esistette in Piemonte sino al 1 luglio

1864. Questo primo comma dell'articolo 5 non concorda colla legislazione italiana.

Noi troviamo nel Codice civile la distinzione delle imposte in dirette ed indirette, là dove nel titolo *dei privilegi e delle ipoteche* si stabilisce quali siano i privilegi per le imposte dirette e quali per le imposte indirette.

Qui poi si voleva non solo imporre all'esattore l'obbligo delle riscossioni di tutte le imposte spettanti ai Comuni; ma se gliene conferiva, nel modo in cui era prima formulato l'articolo, il diritto: ed a questo, oltre le cose or ora dette dall'onorevole Senatore Porro, avrebbe fatto ostacolo l'articolo 118 della legge comunale: sta bene adunque quello che ha proposto l'onorevole Porro, ma, nel resto, questo primo comma dell'articolo 5 dovrebbe conformarsi alla legislazione italiana: io però, come ho detto, non oso proporre emendamenti, espongo semplici osservazioni, e nel caso che possano per avventura meritare l'attenzione del Senato, lascio che se ne faccia, specialmente dal signor Ministro o dalla Commissione, il conto che si stima. Ad ogni modo poi

...*Forsan et haec olim meminisse juvabit*, giacchè non è per certo questa l'ultima volta, che viene in discussione la riscossione delle imposte.

Presidente. Il Senatore Pallieri fa un'osservazione sulla parola *personali*: domando alla Commissione se ha qualche cosa a dire in proposito...

Senatore **Pallieri.** Non solo su quella parola, ma su tutto il testo dell'articolo avrei a ridire; non oso però fare proposte per timore di scompigliare qualche parte della legge.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per dire semplicemente che l'obbiezione che fa il Senatore Pallieri si può risolvere dicendo: *tanto fondiaria che non fondiaria*; le imposte dirette che oggi abbiamo, sono sui terreni, mobiliari ed immobiliari, fondiaria e non fondiaria.

Presidente. Non essendo stata questa che un'osservazione, domando se s'intende fare una proposta specifica...

Senatore **Cambray-Digny.** Avea chiesto la parola...

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io voleva fare la stessa avvertenza che ha fatto l'onorevolissimo Ministro delle Finanze. Aggiungerò pertanto che veramente nelle nostre leggi le imposte si chiamano fondiaria o non fondiaria, ma si intende appunto per fondiaria un'imposta che ha per garanzia un fondo: in altri termini un'imposta reale, mentre quelle non fondiaria hanno i caratteri d'imposte personali. Ecco perchè io non ho mai fatto questione intorno a questa definizione. Nel corso di questa legge si trova in qualche luogo l'espressione d'imposte non fondiaria applicata appunto a quelle che in quest'articolo sono designate come

personali; del resto se il Senato vuole introdurre qui, invece di *reali e personali*, le parole *fondiaria e non fondiaria*, io non ho alcuna obbiezione a fare, e l'onorevole Pallieri non avrà più nulla a dire.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io l'ho domandata prima.

Presidente. Dunque a lei è concessa la parola.

Senatore **Poggi.** Io non vedo che difficoltà vi possano essere nell'ammettere la distinzione in *reali e personali*.

Questa distinzione, nella legge nostra almeno, era in uso e di un senso abbastanza giustificato, giacchè le *tasse personali* si riferiscono alle industrie, alle arti ecc. che si esercitano da persone, e perciò colpiscono i quadri che si fanno delle medesime; mentre le *fondiaria* colpiscono rendite determinate.

Qui *personale* si riferisce alla ricchezza mobile.

Sta pure bene per la tassa delle vetture e dei domestici, perchè quella è tassa che colpisce le persone.

Non trovo quindi ragione per cui si abbandoni questa distinzione che è normale, e che si trova in altre legislazioni.

Io non so dunque perchè ci dobbiamo servire di altra frase, mentre abbiamo la parola positiva che esprime secondo l'economia politica in un senso giusto e adeguato questa natura d'imposte.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Non solo nella legislazione Toscana, ma in molte altre, alcune delle quali ho citate prima che parlasse l'onorevole Senatore Poggi, esisteva ed esiste la legale denominazione d'imposta personale; ma egli non mi citerà alcuna legge, alcun decreto, alcuna istruzione, alcuna circolare, da che esiste il Regno d'Italia, o, per meglio dire, da che fu operata l'unificazione amministrativa e legislativa, nelle quali si sia usata l'espressione *imposta personale*.

Sta bene che si usi dagli economisti, dai professori, dagli scrittori di trattati d'imposte, dagli oratori in discorsi parlamentari; ma non comprenderò giammai che venga adoperata questa espressione, quando si tratta di una legge sulla riscossione delle imposte, presso una Nazione la cui legislazione tributaria non riconosce imposte colla denominazione di *personali*.

L'onorevole Senatore Poggi sa meglio di me che nello stile legislativo non si possono adoperare parole che non sieno coerenti alla legislazione generale, e sfido l'onorevole Senatore Poggi a citare un esempio...

Senatore **Poggi.** La legislazione Toscana.

Senatore **Pallieri.** La legislazione Toscana, prima che l'Italiana venisse a surrogarla, aveva tanto valore per la Toscana, quanto ne ha oggigiorno l'Italiana per la Toscana e per tutto il resto del Regno d'Italia.

Non mi sembra poi neanche qui ammissibile la distinzione delle imposte in *fondiaria e non fondiaria*, imperocchè ai Comuni, per quanto io sappia, non compete il diritto di stabilire nessuna imposta fondiaria:

e qui si parla appunto d'imposte spettanti ai Comuni.

Fu detto dagli onorevoli preopinanti, e segnatamente dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, che è così competente in special modo in questa materia, che l'espressione *imposte personali* equivale all'espressione *imposte non fondiari*. Mi scusino gli onorevoli preopinanti, ma questo non sta di fronte alla legislazione tributaria italiana. Così, per esempio, intorno all'imposta sulla ricchezza mobile, cui si accennava, si potrà disputare se sia o no imposta personale; e chi voglia dimostrare che non è punto personale, non mancherà di argomenti. Basterà avvertire che questa imposta colpisce tre specie di cespiti: colpisce i redditi provenienti da soli capitali; i redditi provenienti da capitali e dall'opera dell'uomo; finalmente i redditi provenienti dalla sola opera dell'uomo. Ora, i redditi della prima specie vengono censiti e in tutto trattati come i redditi fondiarii, qualunque sia la somma, qualunque ne sia il possessore, sia ricchissimo, sia carico di debiti. I redditi adunque procedenti da capitali si assomigliano ai fondiarii, e l'imposta cui vanno soggetti non è certamente *personale* ma *reale*.

Il contrapposto della contribuzione personale, non è già la fondiaria, ma sì bene la reale, tanto che una contribuzione non fondiaria può essere così reale come personale, moltissime cose (*res*) esistendo passibili d'imposta oltre i fondi, cioè oltre i terreni ed i fabbricati. Tutto questo però è dottrinale ed accademico.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Pallieri**. Io non credo che voglia interrompermi l'onorevole Senatore Arrivabene.

Presidente. Per una mozione d'ordine, si può anche interrompere l'oratore.

Senatore **Cambray-Digny**. Ma bisogna lasciar finire.

Senatore **Pallieri**. Il signor Presidente ben vede che sono nella questione, e che non me ne allontano.

Del resto ho terminato quando che sia.

Presidente. Mi lasci leggere l'articolo 37 del Regolamento.

« Nessuno deve essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al Regolamento; se un oratore si scosta manifestamente dalla questione, spetta al Presidente solo di richiamarlo ».

Quando ci è un richiamo al Regolamento, come vuol fare ora l'onorevole Senatore Arrivabene, devo dargli la parola.

Senatore **Arrivabene**. È una semplicissima osservazione. Quando un oratore parla, non fa solamente delle osservazioni, ma propone un emendamento, se l'onorevole preopinante avesse proposto un emendamento si discuterebbe; ma invece egli dice, che non ha da fare emendamenti; mi pare quindi che con questo metodo allungheremo la discussione indefinitamente e dico ciò nell'interesse della cosa; però il Senato farà quello che crede.

Senatore **Pallieri**. Io mi valgo d'un incontrastabile diritto, se, dopo esposte quelle osservazioni che credo di rassegnare al Senato, le fo o non le fo seguire da proposte di emendamenti. A tutti era libero di non badare alle mie osservazioni, ma poichè il signor Ministro delle Finanze e rispettabilissimi Colleghi mi fecero l'onore di tenerne discorso, io avrei mancato loro ed a me stesso qualora non avessi dato loro quelle maggiori spiegazioni che erano dalla materia in discussione richieste.

Nulla, del resto, ho più a dire, dacchè ho provato che la legislazione italiana non comporta l'espressione « imposta personale », e che, quantunque sia giustissima altrove l'espressione di « imposte fondiari e non fondiari » non può tuttavia usarsi nell'inciso di quest'articolo, dove si tratta di tasse e d'imposte comunali, poichè non ve ne ha fra esse alcuna che sia fondiaria.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Io non voglio tediare il Senato con una discussione accademica, ed a questa appunto ci porterebbe la definizione delle imposte reali e personali.

Io credo che *personali* siano le imposte che vanno dietro alla persona, e siccome l'imposta di ricchezza mobile si paga dove si ha il domicilio, per me l'imposta di ricchezza mobile è personale.

Ma lasciamo da parte questa questione. Io domandai la parola onde proporre che si sostituiscano alle parole « reali e personali » quelle indicate dal signor Ministro delle Finanze cioè: « fondiari e non fondiari » e non mi pare che l'ultima avvertenza fatta dall'onorevole Senatore Pallieri basti ad escludere come inopportuno questo cambiamento; perchè è ben vero che ora i Comuni non hanno che tasse non fondiari da applicare, ma evidentemente queste tasse non fondiari saranno comprese nell'espressione proposta dal signor Ministro; vale a dire che col vocabolo « fondiari » s'intenderanno le imposte governative e le sovrimposte, e in quello di « non fondiari » saranno comprese tutte le altre; così l'articolo abbraccerà tutte quante le imposte possibili.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata il signor Ministro.

Senatore **Pallieri**. Mi permetta il Senato una semplice osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Riconosco che competono al Comune contribuzioni fondiari, e sono le sovrimposte alle fondiari erariali, onde sarebbe esatta l'espressione *imposte fondiari e non fondiari*. Io non mi ero fatto carico che delle contribuzioni proprie del Comune.

Presidente. Domando alla Commissione se invece delle parole *reali e personali* accetta quelle di fon-

diarie e non fondiarie proposte dall'onor. Ministro delle Finanze.

La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. Debbo fare un'osservazione che forse abbrevierà la discussione.

Ha detto benissimo il Senatore Cambray-Digny che la questione è puramente accademica.

Io credo che ci sia nell'articolo tanto quanto basta a chiarirne intero il concetto, ancorchè si tolgano le parole *reali e personali*, e non si aggiungano le altre *fondiarie e non fondiarie*.

Si legge infatti nel primo e secondo verso di questo articolo:

« L'esattore riscuote le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli ecc. »

Ora, chi non vede che questi due versi comprendono tutte le imposte, senza bisogno di altri aggiuntivi che ne specificchino l'indole o la natura?

Così si comprendono tutte le imposte, sieno reali, sieno personali, sieno anche di capitazione o di testatico, sieno fondiarie o non fondiarie. Nei due primi versi è tutto compreso e niente escluso. Quindi non vi è bisogno di sprecare in questioni il tempo del Senato che forse, a mio parere, non risultano di pratica utilità.

Presidente. La parola è al Senatore De-Gori.

Senatore **De-Gori**. La Commissione non era rimasta punto scandalizzata che per la prima volta in questa legge si fosse introdotta la frase di *imposte reali o personali*; ma siccome in realtà è una superfezione delle disposizioni che si contengono in questo articolo, accetta ben volentieri l'ommissione delle parole stesse, inquantochè, allorchando è dichiarato che si prende di mira l'esazione delle imposte dirette, ben s'intende che ci sono comprese tutte quelle che si vogliono pur chiamare mobili, fondiarie, reali o personali.

Senatore **Poggi**. Parmi che si dovrebbe aggiungere la parola *tutte*.

Presidente. Accetta il signor Ministro?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Ammette la Commissione quest'aggiunta del Senatore Poggi?

Senatore **De-Gori**. Non v'è difficoltà.

Presidente. Alla fine di questo comma deve dire: *non che le entrate comunali: la Commissione avrebbe aggiunto le parole che gli verranno affidate.*

Se non vi sono difficoltà a quest'aggiunta per parte della Commissione, rileggo l'intero comma con le modificazioni introdottevi:

« Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli, non che le entrate comunali che gli verranno affidate. »

Chi ammette questo comma, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta: ora che è stato votato questo comma, e poichè gli altri due furono già votati, pongo ai voti l'articolo intero.

Chi ammette l'intero articolo 5, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Pregherei il signor Ministro e il Senato di permettermi una semplice interrogazione relativa alla situazione degli esattori, che nasce da queste prime deliberazioni del Senato.

Io non dubito punto che il Senato, quando giungerà alle disposizioni transitorie, non voglia preoccuparsi di provvedere alle condizioni degli esattori delle diverse province, che da questa legge si trovano posti in una situazione speciale e difficile.

Ma può giovare all'Amministrazione non aggravare simile situazione con nuove nomine di esattori in paesi dove da legge diversa da questa è retto il sistema delle esazioni.

Ora che abbiamo stabiliti i principii fondamentali, sui quali basare le nomine dell'esattore, mi permetto di domandare all'onorevole signor Ministro se per i casi di vacanza che possono verificarsi, crede di far nomine provvisorie, ovvero, crede di essere sempre costretto a fare nomine definitive?

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ringrazio l'onorevole Senatore Cambray-Digny di avere richiamato l'attenzione del Senato, e la mia, intorno a questo punto.

È evidente che dal momento in cui il Senato e l'altro ramo del Parlamento sono entrati nella via, che l'esattore non sia impiegato, ma da pagarsi ad aggio, e da nominarsi per quinquennio, è evidente, dico, che mentre, dietro la manifestazione sorta da tutte le parti, durante la discussione, si debbono usare i più grandi riguardi a quelli che sono ora in ufficio e rispettare la posizione acquistata, non si debbono più dare ulteriori impegni. Nel ringraziare l'onorevole Senatore Cambray-Digny, io dichiaro che sarà mia cura di dare le necessarie disposizioni affinché non si prendano più impegni ulteriori, e perchè in caso di vacanze, colà ove si provvede all'esazione delle imposte in modo diverso da quanto prescrive questa legge, si provveda in un modo che non possa poi essere in contraddizione colla stessa legge che oggi in principio è adottata e dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ora, se il Senato me lo permette, io proporrei un semplice ordine del giorno

così concepito: il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Ministro delle Finanze, passa all'ordine del giorno.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Parmi che in ordine alla votazione, si possa aspettare quando verrà l'articolo apposto cui mira l'ordine del giorno: allora il Ministro certo confermerà le parole sue, e sarà allora il caso di proporre l'ordine del giorno ch'io per me non accetto perchè non parmi conveniente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io ho fatto segno di adesione alla proposta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny nel senso che non solo l'onorevole Senatore Cambray-Digny e il Ministero, ma anche il Senato si associava coll'adozione di questo ordine del giorno all'opportunità di procedere in questa maniera.

Ma se l'onorevole Senatore Scialoia crede che vi sia un altro articolo in cui la sede di quest'ordine del giorno sia più opportuna, io per me non ho difficoltà di annuire alla sua proposta.

Presidente. Si aspetterà adunque a mettere ai voti quest'ordine del giorno, quando la votazione cada sull'articolo che lo richiama. Ora, essendo già stato votato l'articolo sesto si passerà alla discussione dell'art. 7° di cui darò lettura.

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'Esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo o presso le segreterie comunali.

« La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio Comunale o dalle Rappresentanze consorziali, ed è annunciata negli avvisi d'asta ».

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Io pregherei il Senato a volere accettare dopo le parole di *garantire le offerte con deposito di danaro*, l'aggiunta delle parole: *o in rendita pubblica al corso di Borsa*.

Non so perchè si abbia da escludere per questo modo di garanzia l'offerta che è adottata generalmente in qualunque asta. Il voler obbligare uno che concorra all'asta a depositare una somma in danaro che debbe restare infruttifera per qualunque tempo, non mi pare nè equo, nè conveniente.

Presidente. Il Senatore Beretta proporrebbe che dopo le parole di *garantire le offerte con deposito di danaro*, si aggiungessero le parole *o in rendita pub-*

blica al corso di Borsa. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Beretta, perchè essa è conforme all'italiana Legislazione sulla materia, anzichè all'imperiale Regia Patente del 18 aprile 1816. Ma lo stesso non si può dire degli articoli 7 e seguenti sino all'articolo 13, i quali sono compilati ad imitazione e sul modello di quella legge.

Mi pare che sarebbe stato meglio anche qui seguire le tracce della Legislazione italiana.

Citerò un precedente italiano. La legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, legge di cui furono presentati tanti progetti e che fu approvata dopo la più ampia discussione, dovendo stabilire le norme per i contratti dello Stato, ben più importanti di quelli di cui si tratta, volle che fosse provveuto alle forme ed ai modi degli incanti col mezzo di un Regolamento; solo prescrisse che tale Regolamento fosse esaminato dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato.

Il Regolamento già esiste per la parte contrattuale; l'onorevole Ministro Sella lo sottopose alla firma Reale il 25 gennaio scorso, ed è in attivazione dal 16 febbraio.

Ora, appunto in questo Regolamento si trova ciò che forma l'oggetto della proposta dell'onorevole Senatore Beretta, e vi si trovano, per tutti i contratti che riguardano lo Stato, stabilite le forme, e tutto ciò che concerne il procedimento degli incanti.

Egli è poi da notare che la legge comunale, all'articolo 128, se non erro, dispone che, sempre quando si tratta di contratti eccedenti nel loro complesso la somma di lire 500, i Comuni stessi debbano attenersi al Regolamento stabilito per i contratti stipulati dallo Stato.

Sembra dunque che si potrebbero tutte queste modalità, queste forme di incanto di cui si tratta, demandare ad un Regolamento.

Se così si facesse, si terrebbe naturalmente per norma il Regolamento di cui ho testè parlato, e vi si introdurrebbero quelle modificazioni, che la specialità della materia rendesse necessarie.

Dopo che il Senato adottò il sistema degli incanti, io ho appena potuto, come ho già detto, dare uno sguardo a questi articoli che ne stabiliscono il procedimento, e che non potevano trovar luogo nel progetto Caccia; non saprei quindi se contengano qualche disposizione da conservarsi nella legge. Ma del resto non credo che convenga scendere a tutti questi particolari nella legge; e se ad un Regolamento si poté riferire il legislatore in ciò che è di molto maggior momento, quali sono i contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato, egli è manifesto che vi si po-

potrebbe ancora maggiormente riferire pei contratti in discorso.

Ma anche qui io mi restringo, signori Senatori, a sottoporvi semplici osservazioni, senza nulla proporre. Dirò soltanto che non voterò questi articoli riguardanti il procedimento per gl'incanti, e che al mio intento mi sembra non occorra alcuna aggiunta, bastando quanto si è già stabilito nell'articolo 4.

Presidente. Domando se la Commissione accetta questa proposta del Senatore Beretta.

Senatore **De Gori.** Abbia la compiacenza di rileggerla.

Presidente. *O in rendita pubblica al corso di Borsa.*

Senatore **De Gori.** La Commissione accetta.

Presidente. Allora metto ai voti...

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per parte mia e dei miei Collegi dichiaro che non possiamo a meno di accettare quest'aggiunta. Mi permetto però, dacchè ho la parola, di pregare l'onorevole Senatore Pallieri che ha fatto studi così accurati della legge sulla contabilità dello Stato e sul relativo Regolamento, per cui io colgo anzi quest'occasione per professargli in pubblico la gratitudine del Ministero, imperocchè s'è acciuto a quell'arduo lavoro veramente con una solerzia che dovrei dire rara, se non fosse in lui abituale, per pregarlo, dico, affinchè egli che è così esperto in questa materia, se per avventura vi fosse qualche punto in cui sia conveniente fare qualche modificazione in questo progetto di legge che stiamo discutendo, a voler abbandonare il contegno negativo e voler fare le sue proposte che certo saranno ponderate ed esaminate con tutta l'attenzione che merita un uomo così competente, e che ha così di recente studiato la materia.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Niente desidererei di meglio che di potere corrispondere al desiderio con così gentili parole espressomi dal signor Ministro delle Finanze; ma, come ho detto, io ho avuto appena il tempo di percorrere il progetto ministeriale; quello che ho studiato si è il progetto compilato dall'onorevole Senatore Gaccia. Non posso far altro che enunciare alcune idee che mi si presentarono alla mente, senza permettermi di concretarle in specifiche disposizioni, come avrei bramato per quanto lo comportassero le deboli mie forze. Il perchè, nell'ultima tornata, mentre dichiaravo che, qualunque fossero per essere le deliberazioni del Senato sugli articoli, avrei, in omaggio all'unificazione, votato il complesso del progetto di legge, facevo ad un tempo la proposta di sospenderne per qualche giorno la discussione, proposta che, viste le contrarie disposizioni del Senato, erediti dover ritirare.

Prego quindi il signor Ministro di volermi scusare se questa volta non posso, come sempre desidero, aderire al suo cortesissimo invito.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento del Senatore Beretta accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora, se non vi ha osservazione metto ai voti l'articolo.

Senatore **Porro.** Favorisca il signor Presidente di rileggere l'articolo per evitare equivoci.

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica al corso di Borsa corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo o presso le segreterie comunali.

« La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalle Rappresentanze consorziali, ed è annunciata negli avvisi d'asta. »

Bisogna leggere e invece di o, perchè mi si disse che in qualche esemplare sia incorso errore....

Senatore **Scialoja.** Dev'essere certamente incorso un altro errore di stampa, perchè non credo che si aprano le aste, ma gl'incanti.

Presidente. Eppure questa è locuzione ordinaria....

Senatore **Pallieri.** Le aste non si aprono, ma si tengono.

Senatore **Tecchio.** Si aggiunga in rendita pubblica dello Stato.

Presidente. Chi approva quest'articolo testè letto, con quest'aggiunta sorga.

(Approvato)

« Art. 8. Non sono ammessi ad esercitare la esattoria: i pubblici impiegati in attività di servizio; gli ecclesiastici in cura d'anime; coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o coi segretari dei Comuni interessati.

« Non sono parimenti ammessi coloro che in precedenti gestioni col Comune non si sono condotti regolarmente, o che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, e hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pene criminali, e i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode. »

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Questo articolo esclude parecchi individui dallo esercitare le funzioni di esattoria, esclude coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune, ed esclude ancora gli ecclesiastici in cura d'anime. Su queste poche parole mi fermerò per fare alcune osservazioni.

Evidentemente il Ministero che ha redatto questo articolo, ha dovuto avere in mente due concetti; quello cioè che i parroci, ossia coloro che hanno cura d'anime avessero tali e così importanti occupazioni che si dovessero escludere da queste funzioni di esattori, onde potessero esercitare il loro sacro ufficio senza altre cure od altri impieghi. L'altro concetto che credo ancora avesse in mente il redattore di questa legge è quello, che coloro che istruiscono in cose religiose i fedeli sono rivestiti di un carattere sacro. Io non dubito che anche questo concetto abbia diretto chi ha compilato quest'articolo, e quindi l'esclusione di questi ecclesiastici; imperocchè certamente lo Stato deve badare che gl'impiegati possano esercitar bene il loro ufficio; ma deve anche aver di mira che coloro i quali esercitano un ufficio così importante, quale è quello di somministrare la parola divina ai fedeli, debbano essere in una condizione da rendere loro accetta questa parola; quindi immuni da qualunque taccia, non odiati o poco amati dal pubblico, ma morali e che si tengano lontani da qualunque ufficio odioso. Ora, io domando: può egli essere ufficio più spiacevole che quello di esigere le tasse non solo ma anche qualche volta di esigerle con maniere aspre e vessatorie? Dunque noi manderemo a promulgare la parola divina da persone che non potranno certamente essere amate, e che perciò saranno ricevute, ascoltate come persone nemiche?

Una voce. Si escludono appunto.

Senatore Correale. Si escludono i preti che hanno cura di anime, ma quelli che non hanno cura di anime, non istruiscono essi egualmente le popolazioni, non predicano essi, non confessano? E quindi queste sacre funzioni non potrebbero esse venire infirmate dall'esercizio dell'ufficio di esattore?

Ma, si dirà: lo Stato non bada a questo, poichè a questo bada l'autorità spirituale.

Io credo che tutti divideranno meco l'opinione, che nonostante sia giusta la massima prevalsa nella società moderna della separazione del potere civile dallo spirituale, non ci possa essere buona politica, e non ci possa essere buona legge se non è fondata sulla morale; ed immorale io credo sarebbe il fatto, che lo Stato accetti come proprio agente un ecclesiastico il quale deve bandire la parola di Dio.

Queste mie osservazioni spero saranno accettate come giuste dal Senato, e dalla Commissione e dal signor Ministro.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Senatore Correale. Io proporrei perciò un emendamento che consisterebbe nel sostituire alle parole *ecce-*

siastici aventi cura d'anime, la parola semplicemente *di ecclesiastici*, cioè comprendendo così anche quelli che non hanno cura d'anime.

Presidente. Il Senatore Correale propone adunque che invece di dire: *ecclesiastici aventi cura d'anime*, si dica puramente *ecclesiastici*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è al Senatore Caccia.

Senatore Caccia. Mi occorre domandare uno schiarimento sull'articolo 4. Esso è collocato....

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Caccia, sarebbe prima da esaurire questo emendamento; e poichè ella non parla nè pro, nè contro l'emendamento proposto dal Senatore Correale, domanderò alla Commissione se lo accetta. Il Senatore Correale propone, ripeto, di omettere le parole « *aventi cura d'anime* » e lasciare semplicemente « *ecclesiastici*. »

Senatore De Gori. La Commissione non accetta l'emendamento proposto dal Senatore Correale per una semplicissima ragione.

Uno dei principii fondamentali che informano tutto il diritto pubblico nazionale, è che lo Stato non riconosce altro che cittadini. Fra questi cittadini ci sono alcuni i quali sono investiti di funzioni relative a culti che lo Stato riconosce e dei quali ammette l'esercizio.

Per conseguenza sotto questo rapporto, que' cittadini investiti di tali funzioni diventano, a certi effetti, ufficiali pubblici, i quali vengono dallo Stato riconosciuti nell'esercizio delle loro competenze.

Per conseguenza, la proposta dell'onorevole Senatore Correale bisognerebbe in tutti i casi che fosse completata coll'esclusione di tutti i Ministri dei culti riconosciuti dallo Stato. Al di là della categoria che attribuisce, dirò così, a questi cittadini un carattere pubblico e li fa diventare a certi effetti funzionarii, lo Stato non può impedire, nè la legge escludere, che coloro i quali non hanno codesto carattere, vengano esclusi dall'esercizio di funzioni, le quali sono convenienti e congrue per qualunque cittadino, e non vi è ragione che non lo siano per uno il quale non ha alcun carattere riconosciuto, ma soltanto una condizione personale.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. È vero che nello Stato è ammessa la libertà dei culti; ma lo Statuto dice che la religione cattolica è la religione ufficiale.

Ora io domando se si può ammettere ad un ufficio siffatto uno di questi ministri della religione ufficiale come un cittadino qualunque, se si può dare ad un prete una incombenza nella quale si può imbrattare le mani per fare eseguire una legge dura e mettere così nel fango il suo ministero.

Del resto, mi rimetto a quello che farà il Senato.

Senatore Amari Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari Prof.** Ho domandato la parola per protestare contro le espressioni delle quali si è servito l'onorevole preopinante.

Chi serve lo Stato specialmente nell'esercizio di un ufficio inteso al suo mantenimento ed alla prosperità della nazione non s'imbratta punto le mani, ei fa opera utile e virtuosa.

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Mi permetta di farle osservare che ella ha parlato due volte.

È aperta la discussione sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Correale.

Senatore **Correale.** Ritiro il mio emendamento, essendo questo avverso al Senato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore **Caccia.** Facevo osservare al Senato ed alla Commissione che l'articolo 8° è collocato fra le disposizioni che riguardano la deliberazione degli incanti, e che comprende tutte le qualità che si ricercano nel candidato; col dire, nell'articolo, *non sono ammessi ad esercitare*, pare che si volesse lasciar libero campo a concorrere all'incanto a qualunque cittadino. Quindi mi parrebbe più logico invece di dire *non sono ammessi ad esercitare* dire *non sono ammessi a concorrere all'asta.* »

Presento questo emendamento alla Commissione per vedere se potesse adottarsi. Aggiungo poi che io ci aveva anche pensato, e voleva fosse detto *non sono ammessi ad offrire per conto proprio*, e molto meno ad esercitare l'esattoria, allorchè vi fosse uno degli indicati ostacoli.

Pregherò la Commissione di voler esaminare la mia proposta, e aderire a questa dizione che parmi soddisfacente.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Caccia a voler mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io domanderei uno schiarimento alla Commissione.

In quest'articolo è detto che è vietato di concorrere all'ufficio di esattore, *a coloro che sono congiunti fino al 2. grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o coi Segretari dei Comuni interessati.* »

Ora, nell'articolo 4. si parla anche delle Commissioni consorziali, vale a dire, di quelle Commissioni che si costituiscono, nel caso di più Comuni che fra di loro s'iansi uniti in Consorzio; potrebbe darsi il caso che nelle Commissioni consorziali vi entrassero anche dei membri che non appartengano alla Giunta ma al Consiglio comunale, ed allora non so se convenisse aggiungere, che debbano escludersi non solo i membri della Giunta, ma anche quelli della Commissione consorziale.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Se il Senato mi permette, darò io lo schiarimento che ha richiesto l'onorevole Senatore Poggi.

Il Senato ha accettato un mio emendamento all'articolo 2, nel quale si dice che le rappresentanze consorziali si comporrebbero dei diversi Sindaci del Consorzio. Ora i Sindaci sono membri delle Giunte per necessità.

Senatore **Poggi.** Mi dichiaro soddisfatto di questo schiarimento.

Presidente. Il Senatore Caccia propone che nel primo comma dell'articolo 8, ove si dice: *Non sono ammessi ad esercitare l'esattoria*, si dica *non sono ammessi ad offrire per l'esattoria nè esercitarla.*

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore **De-Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Gori, Relatore.** La Commissione si prende la libertà di domandare all'onor. preopinante se non credesse che vi fosse una frase più propria ed anche più corrispondente al senso legislativo, intesa a stabilire nettamente che non possono essere Esattori i pubblici impiegati, e via discorrendo, in quanto che adottando la dizione quale egli la propone potrebbe nascere il dubbio se nel momento in cui si apre il concorso all'esattoria dovesse farsi allora la verifica delle condizioni personali dei concorrenti, o se veramente dovesse essere fatta dopo.

Quando si mette in senso assoluto che non possono essere Esattori quelli che sono in quella condizione, vengono esclusi complessivamente una volta per sempre dal concorrere e dall'essere nominati. In conseguenza la Commissione crederbbe meglio che fosse detto: *Non possono essere esattori, ecc.*

Senatore **Caccia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia.** Io non avrei difficoltà di accettare questa proposta, se non vi rimanesse un dubbio che verrebbe eliminato colla dizione da me proposta.

Non vorrei che si potesse credere che l'Esattore possa avere un sostituto, ed il sostituto poi avesse quegli inconvenienti, qualità e vizi che quest'articolo enumera.

Quindi dicendo che non si può esercitare, v'è anche compreso il caso di un delegato il quale incorresse in quelle incapacità che la legge ha contemplate. Del resto la dizione della Commissione è passabilmente chiara.

Senatore **Amari Prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** Giacchè siamo in via di correzioni, io amerei che al principio del 2. paragrafo dove si dice, *Non sono parimenti ammessi* si dicesse, *Non sono neanche ammessi.*

Senatore **De Gori, Relatore.** Colla diversa forma che prende l'articolo cade questa dizione, giacchè si dice:

Non possono essere esattori gli ecclesiastici in cura di anime ecc.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni in quest'articolo. . . .

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Le cause di esclusione debbono essere specificamente espresse, e tali tutte sono ad eccezione di una, quella cioè per cui si dice: *coloro che non si sono condotti regolarmente.* . . .

Alcuni Senatori. È già stata modificata.

Senatore **Pallieri.** Sento che è già stata modificata questa espressione, epperò non ho più nulla a dire.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni. . . .

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi ha cagionato qualche impressione l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Poggi, cioè che si debba considerare il caso in cui, invece di un esattore per Comune, vi abbia un esattore per Consorzio; e da ciò nasce in me il dubbio che la prescrizione, che l'esattore non debba essere congiunto sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte dei Comuni, possa per avventura restringere troppo la cerchia degli esattori possibili, tanto più che in realtà questi esattori dipendono soltanto dalla Rappresentanza consorziale che è composta unicamente dai Sindaci di codesti Comuni.

Quindi io proporrei che si dicesse: *coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte, o della Rappresentanza consorziale*, perchè evidentemente sarebbe inteso che la esclusione per parentela sarebbe relativa ai membri della Giunta, o della Rappresentanza consorziale a seconda dei casi.

Senatore **De-Gori, Relatore.** Crede il Signor Ministro di adottare l'espressione già messa nell'art. 2?

Ministro delle Finanze. Mi pare che la cosa sia la stessa: del resto mi rimetto.

Presidente. Allora si direbbe « congiunti in parentela con alcuno dei membri della Giunta, o del Collegio dei Sindaci rappresentanti il Consorzio. »

Dunque rileggo l'articolo con questi emendamenti diversi.

« Art. 8. Non possono essere esattori: i pubblici impiegati in attualità di servizio; gli ecclesiastici aventi cura d'anime; coloro che hanno parte nell'Amministrazione del Comune, o che avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o delle rappresentanze Consorziali o coi segretari dei Comuni interessati.

« Non possono esserlo coloro che in precedenti gestioni col Comune non hanno esercitato regolarmente l'ufficio o che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei

loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, e hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pene criminali, e i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode. »

Ministro delle Finanze. In seguito alle osservazioni che ha fatto testè l'onorevole Relatore della Commissione pare a me che possa essere conveniente sostituire alle parole *ecclesiastici aventi cura d'anime*, le parole *i Ministri dei culti*.

Senatore **Porro.** *Aventi cura d'anime.*

Ministro delle Finanze. Sta bene; *aventi cura d'anime.*

Presidente. Dunque invece delle parole *gli ecclesiastici* si dirà: *i ministri dei culti aventi cura d'anime.*

Senatore **Taverna.** Io vorrei pregare il Senato di lasciare al primo alinea del secondo periodo la parola *parimenti* che è stata levata, e dire: Non possono essere *parimenti* ammessi ecc. Vorrei conservare questa parola perchè mi pare che suoni meglio per la dicitura.

Presidente. La Commissione metterebbe la parola *neanche*.

Senatore **Taverna.** Se la Commissione mette la parola *neanche*, allora va benissimo.

Presidente. Essendo queste semplici correzioni grammaticali e non altro, metto ai voti l'art. 8 come fu modificato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 9. L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e nel caso di Consorzi, dai delegati delle Rappresentanze consorziali, coll'assistenza di un ufficiale governativo. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro?

Ministro delle Finanze. Mi pare che sarebbe meglio sostituire alla parole *di un ufficiale governativo*, quelle *di un delegato governativo*, perchè vi potrebbero essere dei casi in cui si dovesse affidare quest'ufficio ad un agente delle tasse senza pagare spese di trasferta.

Presidente. Dunque si direbbe *di un delegato governativo*.

Senatore **Pallieri.** Questo è assolutamente necessario, anche perchè vi sono agenzie che comprendono 12, 15, e 20 Comuni; e se gli agenti delle imposte non fossero tanti Sant'Antonio da Padova, sarebbe impossibile che si trovassero in diversi luoghi nello stesso tempo.

Presidente. Dunque metto ai voti l'art. 9 colla sostituzione delle parole *di un delegato governativo*.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 10. L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati delle

Rappresentanze consorziali, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggior ribasso ».

Se nessuno chiese la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 11. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune rimane obbligato quando sia intervenuta l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale ».

(Approvato).

« Art. 12. Quando manchino le offerte, o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore ai quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, mediante pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

« Il Prefetto, dietro richiesta del Comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo, quanto nell'articolo 6 ».

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Parli, parli pure l'onorevole Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Le espressioni *quando per numero troppo scarso di concorrenti non credesi opportuno* ecc. mi paiono troppo vaghe, e potrebbero lasciar luogo ad arbitrii.

Ora io rammenterò che nel Regolamento del quale ho poc'anzi parlato, e dove furono introdotti tutti i possibili miglioramenti, per opera specialmente dell'onorevole Conte Cambray-Digny, è detto, come in tutti gli altri simili regolamenti che non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno offerte almeno di due concorrenti. Questa è la norma costantemente seguita.

Ministro delle Finanze. Avete chiesto la parola . . .

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho fatto bene a lasciar parlare prima il signor Senatore Pallieri perchè egli fece appunto l'osservazione che voleva fare io, e proporre al tempo stesso che quando manchino le offerte, o i concorrenti siano meno di due, non si addivenga all'aggiudicazione.

Presidente. Invece di dire: *quando per numero troppo scarso di concorrenti ecc.* ella direbbe: *quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione.*

Senatore **Porro**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Porro**. Ho chiesto di parlare per espri-

mere un concetto contrario a quello del preopinante Senatore Pallieri, e che non si conforma interamente all'avviso espresso dal signor Ministro.

Nel caso nostro trattasi di un interesse del Comune, trattasi di una aggiudicazione che viene accolta, salvo esame ed approvazione da parte del capo della Provincia, e della Deputazione Provinciale.

Pur troppo le norme adottate nella pubblica Amministrazione non assicurano sempre i veri interessi delle parti, mediante la prescrizione dei due concorrenti almeno, per dare efficacia alla validità dell'asta. Troppo spesso sotto queste forme apparentemente rigide si coprono le collusioni a danno della parte che tiene l'asta. Un solo aspirante che si vedrebbe escluso dall'aggiudicazione, si presenta secondato da appositi dipendenti, ed impone in tal modo l'unica sua offerta.

Credo che la disposizione in discorso offra una seria garanzia alla pubblica amministrazione in quanto che il Comune è obbligato a fare nuovi esperimenti d'asta, ed a provvedere al servizio pubblico anche nel caso in cui l'asta andasse deserta.

Una certa agevolezza poi accordata al Comune per apprezzare le offerte dei concorrenti, mentre si concilia colle circostanze in cui esso può trovarsi, è sempre subordinata ai provvedimenti delle autorità che esercitano su di esse una vigilanza.

Insisterei quindi perchè fosse lasciata la latitudine che le prescrizioni dell'articolo 12 concedono per garantire questi interessi; e dichiaro questo voto anche a nome della Commissione.

Presidente. Dunque la Commissione persisterebbe nella dicitura dell'articolo già esposta: ed il signor Ministro vorrebbe che si tornasse alla dicitura primitiva?

Ministro delle Finanze. Debbo fare una osservazione.

Se si vuole che il Comune stabilisca *a priori* che debbano essere due o tre i concorrenti, siccome il Comune ha una certa sorveglianza sopra queste faccende della esattoria, ciò lo intendo bene. Ma quello che mi parrebbe doversi evitare è che seggano là tre o quattro persone, e che vedendo venire avanti tre individui per concorrere all'esattoria, dicano: Eh no, i concorrenti non ci piacciono; non c'è numero sufficiente, quindi non veniamo all'aggiudicazione: mentre altre volte abbiano accettato il numero anche di due.

Potrebbe avvenire d'altra parte il caso in cui neppure il numero di tre concorrenti sembrasse sufficiente.

L'impressione quindi che fece a me la lettura di tale articolo fu questa; che si lasciasse in certo modo all'arbitrio del momento, di coloro che sovrintendono all'asta pubblica il decidere se ci è numero sufficiente.

In questo modo, in realtà, possono venire o non venire all'aggiudicazione, secondo che piacciono, o non piacciono loro le persone che vengono a concorrere all'esattoria, e questo non credo che possa essere lo intendimento della Commissione, perchè allora sarebbe

il caso dell'arbitrio; non ci sarebbe più asta pubblica, perchè chi vi sovrintende avrebbe facoltà di dire: non stimiamo il numero dei concorrenti sufficiente, e quindi non veniamo alla aggiudicazione, non deliberiamo l'esattoria.

Se la Commissione può sciogliere questo dubbio che aveva eccitato in me la lettura dell'articolo, io non insisterò; ma se la Commissione non può scioglierlo, sono sicuro che anche essa si preoccuperà dell'inconveniente, quale sarebbe quello che l'articolo lasciasse all'arbitrio di chi sovrintende all'asta, di venire all'aggiudicazione: e allora tanto varrebbe dire, quando chi sovrintende all'aggiudicazione non creda di stipulare.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. In linea di fatto, avendo nella lunga mia vita partecipato a parecchie amministrazioni, debbo dire che avviene spesso che s'incontri una testa di legno, come si suole chiamarlo, il quale una volta che si effettui una piccola diminuzione, o un piccolo aumento, secondo il genere degli appalti, si ritiri e lasci il campo all'altro.

Del resto, trovo molto ragionevole quanto dice il signor Ministro.

Io credo che si potrebbe ottenere l'uno e l'altro scopo, dicendo: *quando non vi sono offerte, o quando non vi sono più di due concorrenti, si potrà ecc.*

Voci. Si dica: *Almeno due concorrenti.*

Senatore **Lauzi**. Il mio concetto è questo; che quando non sono che due, sia libero il Comune di venire a trattative private; ma se sono tre, no: deve andare necessariamente. Ma se non ce n'è, o non ce n'è che uno solo, si possa anche differire l'asta.

Presidente. Dunque, qui ci sono diverse proposte. La Commissione mantiene quanto ha proposto. Il signor Ministro vorrebbe che si dicesse: *quando il numero non superi almeno quello di due*; ed il concetto del Senatore Lauzi è di lasciarlo in arbitrio all'autorità.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Faccio una proposta di cui lascio tutto il merito al signor Senatore De Falco che me l'ha suggerita; ma che mi pare corrisponda benissimo al mio pensiero ed è di dire: « Quando manchino le offerte, o quando sono meno di tre. »

Senatore **De Gori**, *Relatore*. La Commissione accetta.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Si direbbe dunque: « Quando manchino le offerte o quando il numero non superi il tre. »

Senatore **Lauzi**. Domando scusa: « Quando sono meno di tre. »

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Mi rincresce di contraddire ad alcuni degli onorevoli preopinanti; ma stimo bene di insistere nella formola dell'art. 12.

Bisogna ricordare sempre che l'interesse del buon esito delle aste, di cui si parla, è propriamente del Comune o del Consorzio de' Comuni: e in conseguenza è ragionevole lasciare della libertà ai Comuni o a chi nelle aste li rappresenta. Il poter dire « sciolgo l'asta senza aggiudicazione perchè i concorrenti non sono in numero sufficiente » è un rimedio che si adotta allora che non si vogliono addurre o non si possono provare le vere ragioni di codesto scioglimento.

Appariscono pure e tre e quattro e più i concorrenti: se chi presiede all'asta in nome de' Comuni si avvede od ha qualche motivo di sospettare che in sostanza i quattro o più non sono che un solo, e che vi abbia una coalizione, (delle quali coalizioni abbiamo esempi innumerevoli), è utilissimo che la Giunta abbia il mezzo in mano di sciogliere l'incanto senza procedere all'aggiudicazione, non altra cagione indicando di un tal partito tranne quella del non credere sufficiente il numero degli oblatori.

Insisto perciò nell'articolo 12, qual è nel Progetto Ministeriale.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi permetto di far osservare all'onorevole preopinante che resta sempre quella frase *troppo scarso* che è quella in cui fin dall'origine l'onorevole Pallieri trova una disposizione troppo vaga, perchè si potrà sempre suscitare una questione se si abbia a fare o non fare quell'asta, secondo l'interpretazione più o meno lata che si vuol dare alle parole *troppo scarso*.

Senatore **Tecchio**. Appunto perchè questa frase è vaga, io l'accetto; perchè tra le varie frasi o formule che le si vorrebbero surrogare, è la sola che possa aprire la via all'esercizio del precedente arbitrio della Giunta, la quale alla fin fine ha tutto l'interesse che il risultamento dell'asta torni il miglior possibile pel Comune.

Presidente. Il Senatore Pallieri ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Farò osservare all'onorevole preopinante che secondo l'articolo 11 già votato è il Prefetto che approva il contratto, perchè la Giunta Municipale procede bensì all'aggiudicazione, ma questa è nulla e di nessuna efficacia dove non sia approvata dal Prefetto.

Ora quando si verifichi alcuno di quei motivi cui egli accennava, il Prefetto potrà negare la sua approvazione all'aggiudicazione senza essere tenuto ad addurre pubblicamente tale motivo, come precisamente avviene per i contratti dello Stato. Talvolta il Ministro ricusa di approvare, per gravi motivi, e di mandare ad effetto contratti che appaiono perfettamente regolari, e

niuno può astringerlo a far conoscere i motivi medesimi.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Io credo che i casi nei quali il Prefetto vorrà assumersi la responsabilità di negare l'approvazione ad un contratto, che fu già stipulato fra la Giunta e l'appaltatore, saranno rarissimi. Appunto perchè il Prefetto comprenderà che il suo rifiuto di approvazione metterebbe la Giunta nella difficoltà di procedere ad altra asta in tempo utile, e la metterebbe altresì nel pericolo che cominci l'anno dell'esazione senza aver potuto ottenere un appaltatore contrattuale, ossia che diventi necessaria la nomina dell'Esattore a trattative private, e pel tempo non maggiore di un anno, siccome contempla il successivo articolo 13 di questa legge.

Mi duole ripetere per la terza volta che l'interesse è tutto del Comune, e bisogna lasciargli la libertà di decidere in seguito all'esperimento dell'asta se sia opportuno o no di concludere il contratto.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Mi si permetta solo di leggere l'articolo 83 del regolamento per i contratti dello Stato; che è così concepito: « Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato, il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili i contratti, quantunque riconosciuti regolari. » Così, nell'interesse del Comune, il Prefetto per gravi motivi può astenersi dal rendere eseguibile un contratto quantunque riconosciuto regolare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che la questione si riduca in questi termini.

Si ha o non si ha fiducia nell'asta pubblica?

Perchè, se si ha fiducia, non deve essere lasciata questa facoltà che io chiamerei discrezionale a coloro che presiedono all'asta?

Io capisco che là dove questo sistema è da lungo tempo in vigore fu lasciato alla Giunta che sovrain-tende all'asta pubblica il vedere se vi hanno inconvenienti; ma io prego di considerare che questo sistema potrebbe riuscire pericoloso in paesi dove per avventura le passioni e gare di partito siano più vive che non in quelli in cui è in vigore questo sistema, qualora sia lasciata una disposizione di legge che in sostanza pone nell'arbitrio della Giunta o rappresentanza comunale dell'asta lo ammettere o non ammettere l'aggiudicazione, dal momento che è in suo arbitrio il giudicare sufficiente o no il numero dei concorrenti.

Io concordo quindi che se il numero di due non si ritiene sufficiente, si fissi addirittura il numero di tre, come proponeva l'onorevole Lauzi, sebbene possa temersi che ciò venga a rendere più difficile il conferimento dell'esazione; ma se si crede, si faccia pure; però ritengo che in molti casi ciò significherà che i due, o l'uno, saranno obbligati di andare in cerca del terzo, e pregarlo per

averlo concorrente all'asta; si avranno in tal modo non più una, ma due teste di legno (per servirmi dell'espressione dell'onorevole Senatore Lauzi), perchè se davvero non vi sono concorrenti, venendo all'atto pratico, succede, e succederà nelle province anche ove è applicato il sistema ad asta, che si dovrà cercare l'individuo che venga all'asta stessa.

È per queste ragioni che io prego il Senato di riflettere che, tenuto conto di quella facoltà che ha il Prefetto, secondo quella legge generale citata dall'onorevole Senatore Pallieri, sia da farsi la legge in guisa d'impedire, di proibire l'arbitrio.

Stando nel sistema dell'asta pubblica bisogna stabilire questo numero; se il numero di due non si vuole ritenere sufficiente, si metta tre; proviamo pure questo sistema; tanto più che dopo un primo esperimento ve ne ha un secondo.

Prego quindi il Senato e l'onorevole Senatore Tecchio a non voler insistere, perchè non si adotti una redazione la quale determini questo numero, perchè non v'ha dubbio che in province nuove a questo sistema, dove per avventura possano esservi nei Comuni passioni e gare abbastanza vive, è necessario che il pubblico concorso abbia il suo effetto, piacciono o non piacciono, fra coloro che si presentano all'asta pubblica.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Ho domandato la parola sulla questione che si fa intorno all'arbitrio.

Io vedo che per temperare gli effetti che può avere il sistema assoluto dell'asta, l'arbitrio è necessario sempre. Perciò si ammette che il Prefetto possa annullare l'aggiudicazione.

Ora, o Signori, nel sistema della Commissione, nel sistema approvato dalla Camera Elettiva si lascia un poco di questo prudente arbitrio anche alla Giunta comunale che presiede all'asta. Ed io confesso che non mi so persuadere che ci sia danno in questo prudente arbitrio che si lascia alla Giunta, imperocchè essa potrà valersene quando sia evidente l'accordo dei diversi concorrenti fra loro per tenere l'aggio più alto.

L'onorevole Ministro vi dice: dove il sistema dell'asta non è in uso, accadrà che una Giunta possa per passioni, per prevenzioni deliberare in questo modo; ma l'asta, e gli incanti sono in uso dappertutto, e se non precisamente per le esattorie, sono in uso per tanti altri contratti che si fanno continuamente.

Ebbene io non veggio quale interesse possa avere una Giunta a rimandare tre o quattro concorrenti seri da un'asta, mentre obbligandola ad accettare sempre i due concorrenti, il pericolo del broglio per me è manifesto.

Del resto mi rimetto interamente a quello che farà il Senato.

Veramente alla Camera questo concetto di lasciare una certa latitudine alla Giunta prevalse; ma ad ogni modo penserà poi il signor Ministro a far accettare

alla Camera l'emendamento qualora fosse dal Senato adottato.

Presidente. Il Ministro propone un emendamento in questi termini, che cioè dopo le parole, *quando manchino le offerte* si dica: *e quando per non essere almeno tre i concorrenti non si addivenga ecc.*

La Commissione accetta quest'emendamento?

Senatore **De Gori, Relatore.** Non lo accetta.

Presidente. Dunque conviene che metta ai voti l'emendamento del signor Ministro, perocchè questo è un emendamento allo stesso progetto ministeriale, altrimenti converrebbe che io mettessi ai voti l'emendamento della Commissione, il quale non è realmente un emendamento, ma il testo ministeriale originale, cosicchè non potrebbe considerarsi come un emendamento che dovesse essere votato prima.

Quindi io metterò ai voti l'emendamento del signor Ministro, cioè *che sieno tre i concorrenti*. Vi è qualche osservazione?

Senatore **Arrivabene.** Mi pare che il Ministro abbia proposto due.

Presidente. Perdoni. Il Ministro ne ha proposti tre.

Senatore **Porro.** La Commissione accetta la proposta ultima del sig. Ministro, che si consocia alla proposta dell'onorevole Lauzi.

Presidente. Allora trattasi di tre.

Senatore **Porro.** Appunto, di tre.

Presidente. In questo caso tale emendamento è ammesso e dal Ministro e dalla Commissione.

Rileggo l'articolo con questo emendamento:

« Quando manchino le offerte, o quando per non essere almeno tre i concorrenti, non si addivenga alla aggiudicazione, si fa luogo ad un nuovo esperimento entro un termine non minore di 20 giorni, nè maggiore di 40 dal giorno in cui l'asta rimase deserta, mediante pubblici avvisi, cogli stessi modi, e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

» Il Prefetto dietro richiesta del Comune, o del Consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'art. 6° ».

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Presidente. Leggo l'art. 13°.

« Art. 13. Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina, per non più di un anno, a trattative private dal Consiglio comunale, sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei Comuni consorziati.

» In questo caso il Consiglio comunale o la Rappresentanza dei Comuni consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze ed ai casi di decadenza del contratto.

» Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto. »

Senatore **Beretta.** Come già aveva accennato

quando si trattò quest'argomento nei precedenti articoli, io ravviserei la necessità di fare un emendamento e sostituire le parole *per non più di un anno* con queste: *nel termine di un mese dal fallito esperimento, per un tempo non maggiore di tre anni.*

Vorrei precisare entro quanto tempo debba il Consiglio Comunale procedere all'elezione, perchè dicendosi nel successivo articolo 14 che se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'Esattore, è il Prefetto che vi provvede: è necessario determinare questo tempo utile, che io propongo che sia di un mese dopo il fallito esperimento.

Vorrei che non si restringesse la facoltà ai Comuni e ai Consorzi di fare la nomina ad un solo anno, in quanto che potrebbe tornare pregiudizievole al Comune ed al Consorzio il limitare il contratto di un'Esattoria ad un anno solo.

Già ho accennato nelle precedenti tornate come per la quantità delle imposte attuali e l'incertezza dei ruoli specialmente della ricchezza mobile, torni in molti Comuni, e massime nei grossi, difficile trovare dei concorrenti all'asta pubblica che assumano il contratto coll'obbligo dello scosso e non scosso. Ora in questi casi il vincolare i Comuni e i Consorzi a nominare per un anno solo l'esattore, sarebbe di grave pregiudizio, perchè renderebbersi sempre più difficile trovare chi voglia assumere un impegno così grave per esercitarlo per un anno solo, quindi io proporrei che fosse in facoltà di fare trattative private anche fino al termine di tre anni.

Senatore **Di Giovanni.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Giovanni.** Tanto questo articolo quanto il susseguente hanno entrambi il medesimo scopo, quello cioè di provvedere al servizio delle Esattorie a lorquando dopo due esperimenti di asta non si presentino alcun oblatore.

La parola sempre autorevole, ma in questa occasione autorevolissima, dell'onorevole Senatore Beretta avvertiva l'altro giorno a questo proposito, che « siamo di certo a fronte di gravi difficoltà se vogliamo deliberare l'aggiudicazione dell'Esattoria in ogni Comune per asta, anche nelle province Lombardo-Venete. A tutti è nota la difficoltà che presenta la esazione dell'imposta della ricchezza mobile col carico del non riscosso per riscosso, e come difficilmente si trovi chi voglia assumersi questo impegno. »

Appunto per questa difficoltà il legislatore dovea premunirsi contro il caso di diserzione delle aste: caso che ognuno prevede non dover esser oramai una rara eccezione, ma un avvenimento frequentissimo. Egli è perciò che con l'articolo 13 vien data facoltà al Consiglio Comunale, o alla rappresentanza dei Comuni consorziati di nominar l'esattore a trattative private, e di stabilire condizioni speciali; ma senza però derogare, si badi bene, alle norme stabilite dalla legge

intorno a questi tre soli oggetti, cioè le cauzioni, le scadenze, e i casi di decadenza del contratto. Il Comune dunque può liberare l'esattore dall'obbligo del non riscosso per riscosso; ma, liberandolo, è naturale che dovesse assumerlo egli medesimo, dappoichè in caso diverso la legge fallirebbe il suo scopo, e diverrebbe perciò inutilmente ingiusta e vessatoria.

Questa prescrizione della legge intanto mentre provvede al riparo di un evento immancabile, è al tempo stesso cagione di renderlo non sol più frequente ma generale.

Imperciochè una volta che i Comuni han facoltà per trovar l'esattore di derogare all'obbligo del non riscosso per riscosso, cotanto grave e pericoloso, non è credibile che vi siano aspiranti alle Esattorie, così semplici e dabbene che vogliano presentarsi alle aste; mentre aspettando che il Comune sia posto alle strette dalla minaccia di un esattore di ufficio, scelto dal Prefetto ai termini dell'articolo 14, sono sicuri di esser chiamati a trattative private, e di esser dispensati da quell'obbligo gravissimo. Questo calcolo è così facile che sorge spontaneo alla mente di tutti, e l'interesse privato non mancherà certamente di suggerirlo ad ogni qualità di aspiranti alle Esattorie, ed ai più onesti principalmente. Che se poi qualche aspirante, malgrado tutto ciò, consentirà nelle trattative private ad assumere quell'obbligo, qual non sarà allora l'aggio che pretenderà dal Comune in compenso dei suoi rischi, e che il Comune non sarà costretto a concedere, posto nella necessità di dovere ad ogni patto nominar l'esattore, perchè se tarda a farlo, è lì il Prefetto che per l'urgenza gl'impone il primo venuto, forse non conosciuto abbastanza, senz'alcun obbligo o responsabilità, senza neanche la cauzione, ed il Comune sarà obbligato a rispondero della gestione di costui a termini dell'articolo 14?

Io non faccio queste considerazioni per riguardi verso i Comuni, che altri può chiamare un'esagerazione, e che io persisto a credere un debito di giustizia, ed un ossequio al dritto ed alla libertà. Io parlo a nome degli interessi più vitali dello Stato, perchè prevedo che saran questi unicamente compromessi con qualunque maniera di garanzia che voglia pretendersi dal Comune.

Il Comune sarà protetto prima di tutto dalla sua povertà, e ripeterò il noto verso del poeta:

Cantabit vacuus coram latrone viator.

Il Comune sarà protetto dalla necessità delle cose. Si faccia quel che si voglia, è impossibile ch'egli per soddisfare all'Erario trascuri i più imperiosi bisogni del viver civile a danno dei suoi abitanti.

Il Comune sarà protetto dalla lotta che nascerà fra gli stessi uomini del Governo, perchè se il Ministero delle Finanze aspirerà agli applausi per aver saputo colmare col sacrificio dei Comuni le casse del Tesoro, il Ministro dell'Interno non vorrà incorrere nel bia-

simo di aver tollerato la degradazione materiale e morale de' Comuni italiani.

Dovendo dunque tutto il danno ricadere inevitabilmente a carico dello Stato, io prego il Senato perchè nella sua sapienza provvegga, mentre è tempo, a scongiurare i pericoli, cui ho accennato; tenendo presente che appunto nel caso preveduto dagli articoli 13 e 14, della mancanza di offerenti alle esattorie, il progetto di legge si scosta dal sistema lombardo. La Patente Austriaca del 1816 non ammette che possa esservi in nessun caso un gestore di esattoria senza cauzione, e quando nessuno si trovi che voglia prestarla, dichiara forzosamente esattori i maggiori estimati del Comune, rimanendo solidalmente obbligati coi loro beni; mentre con l'articolo 14 del progetto il Prefetto può scegliere l'esattore di ufficio anche senza cauzione, e perciò con tutte le conseguenze a carico del Comune.

Non ho bisogno di dichiarare un'altra volta che secondo le mie convinzioni respingo qualunque idea, che possa condurre a imporre alcuna responsabilità tanto a carico de' privati quanto del Comune. Ho citato soltanto la disposizione della Patente Austriaca sol per mostrare che fra due mali il buon senso consiglia di scegliere il minore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Desiderando risparmiare il tempo del Senato mi permetto soltanto di enunciare un'aggiunta che propongo al secondo capoverso dove è detto: « In questo caso il Consiglio Comunale o la Rappresentanza dei Comuni Consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze ed ai casi di decadenza del contratto. » Proporrei che dopo le parole « senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente al pagamento » si dicesse « del non riscosso per riscosso; » perchè altrimenti si cade in qualche parte negli inconvenienti testè lamentati dall'onorevole Senatore Di Giovanni.

Vedrei poi un grave inconveniente nell'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta, cioè che si possano fare trattative private anche per un triennio per l'esattoria.

Evidentemente se ammettiamo questo emendamento veniamo a cambiare in parte poco meno che essenziale il sistema della legge.

Infatti la legge dice che si facciano degli appalti per un quinquennio. Se ammettiamo che si possa procedere di triennio in triennio mediante trattativa privata, è evidente che l'asta pubblica potrebbe non applicarsi mai.

Si capisce che quando l'asta pubblica non riesce, si venga a trattative private: ma si faccia una trattativa privata per un termine non lungo, perchè altrimenti si cadrebbe facilmente nell'inconveniente di cambiare addirittura il sistema della legge.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Beretta a non insistere nell'emendamento, e in ogni caso pregherei il Senato a non accettarlo; come pregherei la Commissione, qualora non abbia da fare osservazioni che convertano anche me, a fare buona accoglienza all'aggiunta da me proposta relativamente al pagamento del non riscosso per riscosso, come una delle condizioni essenziali a cui non sia concesso di derogare nelle trattative private.

Senatore **Beretta**. Già aveva predisposto anch'io un secondo emendamento da fare a questo articolo in analogia a quanto ha testè detto il Signor Ministro.

Io non avrei difficoltà di inserire nell'articolo l'obbligo del non riscosso per riscosso; perchè io aveva errato nel non osservare che tale obbligo non fosse nell'articolo medesimo già compreso, e ritengo che assolutamente vi debba essere perchè questo è il principio essenziale su cui si basa la presente legge a parer mio, e più essenziale che non sia quella della esattoria per appalto o per trattative private.

Leverei però le parole *alle scadenze*, perchè in qualche modo bisogna fare qualche facilitazione all'esattore quando non si riesca nell'aggiudicazione all'asta.

Già si era detto nella discussione generale che di questo argomento si discuterà poi quando si prenderà in esame l'art. 65; ed allora sarà il caso, specialmente per i grandi ed anche non tanto grandi centri di popolazione, relativamente alla ricchezza mobile, di stabilire qualche tolleranza nel pagamento delle rate integrali, perchè nei centri principali sarà impossibile che uno paghi nella totalità le rate nel termine prefisso di cinque giorni.

Io tengo però fermo alla prima parte del mio emendamento perchè ritengo che il sistema che si vuole adottare sia pregiudicevolissimo ai Comuni, e d'altra parte l'inconveniente che teme sorge dalla mia proposta l'onorevole Signor Ministro, di continuare di triennio in triennio per lunghi anni con un sistema che non dovrebbe essere che eccezionale, adottando invece il periodo di un anno, lo stesso inconveniente potrebbe verificarsi continuando molto tempo di anno in anno.

O non si ammette il principio di poter concedere l'esattoria senz'asta, cosa impossibile perchè quando l'asta va deserta bisogna pur venire ad un ripiego, o una volta ammesso il principio, dacchè l'asta non ebbe concorrenti nè una nè due volte, io non vedo la ragione per cui non si possa fare l'agevolezza ai Comuni di trovarsi un esattore per un tempo che non superi i tre anni, che non è poi il termine portato dall'asta, che è di 5 anni.

Ci è un'abbreviazione, ma è un tempo ragionevole per il quale una persona qualunque possa assumersi un impegno, e un impegno di tanta importanza, per cui per parte mia non posso ottemperare al desiderio espresso dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Proporrò quindi il secondo emendamento, di sostituire cioè alle parole *alle scadenze* la frase *all'obbligo del non riscosso per riscosso*.

Presidente. Do la parola al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola per fare un'osservazione sulla proposta dell'onorevole signor Ministro, voglio dire sull'obbligo di contare il non riscosso per riscosso.

Ma quando non si trovasse l'esattore che voglia accettare per trattazione privata, allora bisognerebbe aggiungere un articolo per provvedervi. Così com'è concepito, l'articolo non contempla il caso in cui l'esattore approvato non accettasse il non riscosso per riscosso: bisognerebbe provvedervi.

Senatore **Beretta**. L'articolo 14 provvede appunto per il caso che non si faccia il contratto nemmeno a trattative private.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Vengono proposti due emendamenti, uno dell'onorevole Ministro delle Finanze, per il quale fra le condizioni speciali che per i provvedimenti di urgenza possono venire combinate fra il Comune ed un esattore destinato a funzionare per un anno, fra queste condizioni dico non ve ne sia alcuna che deroghi a quel principio fondamentale della legge, cioè, dell'essere responsabili delle contribuzioni non riscosse. L'altro emendamento che propone l'onorevole Senatore Beretta, è che, nel caso in cui l'asta non sia riuscita, il Comune possa provvedere per mezzo di trattative private non già per un solo anno, ma per tre.

La Commissione riconosce tutta l'importanza e la plausibilità dell'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, ma si permette di osservare che forse l'emendamento stesso ha bisogno di essere meglio accomodato nell'articolo di cui si tratta, inquantochè è sottinteso che se la Giunta deve esigere da un esattore che, dirò così, è improvvisato e combinato con qualche difficoltà a trattative private, perchè questo caso di provvedere l'esattore a trattative private non può essere che la conseguenza degli incanti che non sono riusciti; se a questo esattore trovato con difficoltà si vuole imporre l'obbligo così grave di essere responsabile del danaro non riscosso, come se fosse l'esattore nominato all'asta, è certo che quest'onere così grave bisogna che sia compensato con un aumento diaggio molto più sensibile di quello che si presume nel sistema degli incanti. Per conseguenza quest'obbligo verrebbe in fatto a risolversi in una spesa maggiore di quella che si presume poter essere la media secondo l'importanza dei Comuni e l'ammontare delle esazioni.

Sembrerebbe alla Commissione accettabile la proposta dell'onorevole Ministro delle Finanze, ma all'effetto che tale esigenza non torni troppo grave ai Comuni, crede necessario temperarla.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Se-

natore Beretta, vale a dire, di dare facoltà ai Comuni di concedere l'esattoria per trattative private, anziché per un anno, per tre anni, io credo di non aver bisogno di spendere parole per dichiarare al Senato che la Commissione non può accettare tale proposta.

La Commissione, la quale si compone di persone che fin dal primo giorno in cui è stata presentata la legge in Senato, hanno preferito il sistema dell'appalto, anzi che quello della nomina diretta, sia fatta dal Comune, sia fatta dal Governo, è naturale che abbia ferma e profonda fiducia nella bontà del sistema stesso, e per conseguenza non ammetta che, per qualunque siasi circostanza, la legge riconosca la convenienza di prolungare oltre quel termine il tempo che possa essere strettamente necessario e richiesto dall'urgenza, e adottare l'altro metodo che è precisamente la negazione del sistema da essa preferito, e che il Senato ha fatto proprio.

Noi non abbiamo nessun timore che il sistema da noi preferito, e che il Senato ha fatto proprio, possa esporre l'Amministrazione Comunale a quei disastri che venivano accennati dall'onorevole Senatore Di Giovanni. Noi anzi crediamo che molto più della disposizione, che pure si conteneva e si contiene in una delle leggi vigenti in qualche parte d'Italia, cioè che l'esazione sia protetta per mezzo delle truppe, per mezzo dei piantoni, questa sarà tutelata dalla bontà intrinseca del nostro sistema.

Senatore **Di Giovanni**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Ho domandato la parola per rivolgere preghiera all'onorevole Senatore Beretta e all'onorevole Ministro delle Finanze di non insistere sopra i loro emendamenti a questo riguardo.

Comincerò dal dire che il punto non sta nel rimediare al pericolo di non trovare l'esattore per le difficoltà che presenta la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, difficoltà accennate dall'onorevole Senatore Beretta e dall'onorevole Senatore Di Giovanni.

Là dove si stabiliscono certi temperamenti al rigore del non riscosso per riscosso, si può prevenire questo pericolo. Questa legge, o Signori, come sono sempre tutte le leggi, è un insieme di articoli che si collegano gli uni agli altri, e bisogna averli davanti agli occhi tutti e singoli per giudicare dove veramente si debba toccare per rimediare ad un inconveniente. Ora non è qui che si possa rimediare al pericolo di non trovare l'esattore per causa delle difficoltà che presenta l'esazione della ricchezza mobile, ma questa difficoltà si toglierà di mezzo latidve, facendo la distinzione fra le tasse fondiariae e le non fondiariae, per usare l'espressione che dianzi ha formato argomento di discussione, si potranno applicare alle seconde delle norme un po' diverse. Rimanendo l'asta deserta, se voi autorizzate i Comuni a dare le esattorie per

un tempo lungo e a trattative private, siate sicuri che nessuno verrà all'asta. In questo aveva perfettamente ragione l'onorevole Senatore Di Giovanni.

Io trovo adunque che la durata di tre anni proposta dall'onorevole Beretta riesce un pericolo. Deve, in questo caso, darsi al Comune la facoltà di provvedere provvisoriamente, se si potesse, per meno di un anno? Io questo provvedimento l'accetterei, perchè allora soltanto che i concorrenti sapranno che il Comune non può dare loro l'esattoria a trattativa privata che per un tempo breve, andranno all'asta per averla per un quinquennio, altrimenti non andranno, e preferiranno averla a trattativa privata di tre in tre anni, piuttosto che averla per un quinquennio coi sacrifici che probabilmente loro imporrà l'asta.

Ma, si dice: questo sistema rovescia la responsabilità sul Comune.

Io, mentre credo che al Comune bisogna lasciare una certa latitudine nell'operazione, non temo troppo il pericolo che si accenna della responsabilità in cui esso incorrerebbe, se avesse la facoltà di dispensare l'esattore dal non riscosso per riscosso.

In primo luogo non è detto che questo accada sempre: il Comune potrà benissimo, anzi cercherà di dare all'esattore provvisorio la stessa responsabilità del non riscosso per riscosso; e solamente nel caso molto eccezionale che non riesca a trovarlo neppure con un qualche aumento degli aggi, avrà la facoltà di dispensarlo.

Prego il Senato di notare questo punto, perocchè è su di esso che si fermava l'onorevole Di Giovanni.

L'onorevole Di Giovanni ha detto che si darebbe la esattoria senza cauzione.

Or bene, questo è nettamente escluso dalle disposizioni della legge.

Senatore **Di Giovanni**. Io mi riferiva all'art. 14.

Senatore **Cambray-Digny**. L'articolo 14 trasmette al Prefetto la facoltà che ha il Comune, ma non gli dà la facoltà di esentare l'Esattore dalle condizioni volute dall'art. 13.

Senatore **Di Giovanni**. Vi è un dubbio.

Presidente. Prego a non interrompere.

Senatore **Cambray-Digny**. Sia pure; se mai questo dubbio nascesse, si potrà eliminare quando si parlerà dell'art. 14, ma non si può dire che il Comune potrà dare l'esattoria senza cauzione.

Ora, se il Comune non dà l'esattoria senza cauzione, e la cauzione è presa con la debita diligenza e colle debite cautele, nessun pericolo corre nè il Comune nè il Governo di perdere le imposte.

Io dunque, o Signori, convinto come sono, che il sistema dell'asta facilmente si introdurrà in tutto il Regno, e che gli stessi attuali Esattori saranno i primi a concorrere all'asta per conservare i vantaggi che essi hanno nell'esercizio delle esattorie, credo che non bisogna allungare il termine, nè mettere troppe difficoltà ai Comuni per poter trovare un Esattore.

Ho detto una parola che sento il bisogno di svolgere un poco; ho detto che gli attuali Esattori saranno i primi a concorrere all'asta per ottenere l'esattoria, e di questo sono più che convinto.

Alcuni degli attuali Esattori dovranno senza dubbio rinunciare a molti vantaggi che hanno adesso dall'esercizio delle rispettive esattorie; avendo concorrenti all'asta che offriranno condizioni migliori, saranno necessariamente condotti a contentarsi di guadagni minori di quelli che adesso fanno; ma, Signori, gli attuali Esattori sono in grado di fare concorrenza a tutti, e di ricavare dall'esattoria un prodotto maggiore di quello che non possa fare qualunque altro concorrente; essi hanno già un vantaggio immenso, e se voi per di più volete loro accordare qualche preferenza nelle disposizioni transitorie, non abbiate timore, le aste non saranno deserte, e gli incanti non saranno abbandonati.

Io dunque concludo col pregare gli onorevoli Ministro e collega che hanno proposto degli emendamenti, a non insistere su quelle proposte, e lasciare che passi l'articolo come era prima nel progetto ministeriale.

Presidente. La parola è al signor Senatore Beretta.

Senatore Di Giovanni. Avevo chiesto la parola.

Presidente. Permetta: l'aveva chiesta prima il Senatore Beretta.

Senatore Beretta. La Commissione mossa dal principio di non stabilire condizioni troppo gravi pei Comuni accettava il mio emendamento che proponeva di togliere l'obbligo di attenersi alle scadenze, e per lo stesso principio mi pare che si dovrebbe acconsentire che il Comune fosse autorizzato a dare l'esattoria non solo per un anno, ma anche per tre anni; io non ho stabilito il termine di tre anni; il termine di tre anni è il massimo che ho dato, e l'ho dato per stabilire una specie di gradazione; se mai all'asta nessuno concorre nè al primo nè al secondo esperimento, si potrà accordare a trattative private per un triennio, non potendosi pensare che alcuno voglia aspirare ad assumere questo ufficio per un solo anno colle gravi condizioni della cauzione e del riscosso pel non riscosso, il che costituisce il principio su cui si fonda questa legge, assai più che non sia all'asta o a trattativa privata; che se anche in questo modo non si riesce ad aggiudicare l'esattoria, si provvederà per un anno in via d'ufficio per mezzo del Prefetto. Noi abbiamo così stabilito tre gradazioni per cinque anni all'asta; fino a tre anni per trattativa privata; per un anno col provvedimento d'ufficio per parte del Prefetto, ma si dice se voi stabilite questa latitudine fino a tre anni, nessuno più concorrerà all'asta; e dall'altra parte l'onorevole Cambray-Digny asseriva testè che è persuasissimo che vi saranno concorrenti all'asta.

Se dunque non vi fa più paura quest'articolo, allora si può lasciare. Quando si ha la certezza che vi saranno concorrenti all'asta, tutto è finito.

Ma io non credo nè alla certezza di avere concor-

renti all'asta, nè al timore che nessuno abbia a concorrervi per aspettar di concludere a trattative private, perchè non tutti quelli intenzionati ad adire all'asta avranno fiducia di essere preferiti alla trattativa privata. Dunque chi ha intenzione di adire all'asta lo farà sebbene sappia che ove l'asta non succeda, si farà a trattativa privata.

Non trovo quindi ragione che mi determini a recedere dall'emendamento che ho proposto, e che ho proposto a beneficio dei Comuni, i quali hanno la responsabilità e l'aggravio delle spese di riscossione.

Presidente. La parola è al Senatore Di Giovanni.

Senatore Di Giovanni. Aveva chiesto la parola per rispondere all'onorevole Senatore De-Gori quando alludeva al sistema napoletano, che egli credeva che io avessi avuto la intenzione di difendere. Io non difendo punto il sistema napoletano; difendo il sistema che mi pare conforme al diritto ed alla giustizia.

Egli ha detto che il sistema adottato col presente progetto di legge esclude l'uso dei piantoni militari; che esisteva nel regno delle Due Sicilie. Ebbene deve sapersi che questo caso dei piantoni militari era rarissimo, e si esercitava unicamente contro i debitori ostinatamente morosi.

D'altra parte però bisogna riflettere che colà i morosi non erano costretti alla multa dopo cinque giorni dalla scadenza, come si prescrive nel progetto di legge che abbiamo per le mani. Bisogna tenere in conto ancora che col sistema napoletano, non so veramente se nelle province del Continente, ma in Sicilia al certo, non si poteva procedere a carico dei debitori di una somma inferiore a 8 lire e 50 centesimi.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io non posso fare a meno a questo punto di esporre al Senato un fatto relativo al sistema dei piantoni, il quale, secondo l'onorevole preopinante, si adoperava di rado. Nell'anno 1869 nelle province napoletane l'esercito ha fornito 72 mila giornate di piantoni.

Questo fatto era bene che fosse conosciuto.

Presidente. Due sono gli emendamenti proposti dal signor Senatore Beretta all'articolo 13. Il primo consiste nel sostituire alle parole *per non più di un anno* le seguenti, *nel termine di un mese dal fallito esperimento, per un tempo non maggiore di tre anni.*

Domando se questo primo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Il secondo emendamento consiste nel sostituire alla fine del secondo comma, in luogo delle parole *alle scadenze*, le seguenti, cioè *all'obbligo del non riscosso per riscosso.*

Domando se questo secondo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io aderirei volentieri al

desiderio dell'onorevole Senatore Cambray-Digny perchè non si parlasse in quest'articolo della condizione del non riscosso per riscosso, se egli riuscisse a togliermi il dubbio che è stato quello che mi ha mosso a fare la prima proposta, ciò che ha mosso l'onorevole Senatore Beretta a fare una proposta analoga, come ancora la Commissione ad accettare quest'ordine d'idee.

Infatti vedo dal contesto della legge che ciò che veramente è a carico del Comune è la spesa della riscossione: il Comune però non ha obbligo esplicito di rispondere del non riscosso per riscosso: una obbligazione esplicita in questo senso la non c'è.

Ora intendo benissimo che quando il Comune non riesce nè con asta pubblica nè altrimenti a trovare un esattore, il Governo per organo del Prefetto è obbligato a cercarlo, e capisco che lo cerchi come può; e se questo esattore non riesce a riscuotere, capisco allora che vi possa essere il caso in cui l'esattore mandato dall'autorità governativa non possa assumere sopra di sé l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In questo caso quell'impiegato farà come potrà, e forse non gli si può imporre l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In quest'art. 13 si prevede un'altra cosa ed è quella in cui dal Comune si faccia un'asta coll'obbligo del non riscosso per scosso; la faccia una volta, la faccia una seconda e poi non è riuscito. Adesso si dice al Comune: voi procedete ad una trattativa privata, e abbiate facoltà di modificare le condizioni di questi appalti, ma quali condizioni vogliamo farvi la facoltà di modificare?

Non la cauzione certamente, non le scadenze, è anche un affare serio.

Vogliamo noi fare facoltà ai Comuni di dispensare questi esattori che si procurino per trattative private del non scosso per scosso? Questo mi parrebbe un po' troppo. Io credo che anche nella redazione preesistente sottinteso fosse il mantenimento dell'obbligo del non scosso per scosso nell'esattore.

Io non so se intenda bene, ma in quella parola *a scadenza* è incluso che dovesse pagare ciò che era l'importare del ruolo. Quindi io dico che se la redazione primitiva è abbastanza chiara che il Comune debba mantenere l'obbligo del non riscosso per riscosso nell'esattore, e allora certamente non insisterò nell'innovazione che proponeva perchè non avrebbe scopo; ma se queste parole lasciano dubbi, mi pare molto importante che questi dubbi si risolvano; poichè in verità si darebbe facoltà ai Comuni di dispensare l'esattore da una cosa che non è possibile, e che interessa sì vivamente l'onorevole Senatore Cambray-Digny preopinante, che è così strenuo difensore di questo progetto di legge in questo ramo del Parlamento, come lo fu nell'altro, cioè se sia sicuro che alle scadenze dei ruoli lo Stato incassi i danari di cui ha bisogno. In tutti i casi dobbiamo provvedere e provvediamo perchè l'esattore paghi puntualmente.

Io prego in conseguenza il Senato, e l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che ha così profondamente studiata questa legge, a voler fare in modo di sciogliere questo dubbio.

Presidente. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore **Amari**, *Professore.* Il Senato ed il signor Ministro devono esser persuasi che quest'articolo che noi stiamo per votare è uno dei più importanti della legge attuale dopo il principio che si è ammesso del non riscosso per riscosso; perchè siccome non sarà facile di trovare molti esattori all'asta, colle condizioni stabilite, accadrà così in molti Comuni il caso di dover ricorrere a trattative private.

Ora, il solo fatto delle diverse interpretazioni che furono date di questo articolo, prova che il suo concetto non è tanto chiaro e che ha bisogno della spiegazione proposta dal signor Ministro. E credo che tale proposta debbasi adottare perchè ove mai si potesse dubitare dell'obbligo del non riscosso per riscosso, la riscossione sarebbe assolutamente compromessa, e d'altra parte non ci potrebbe esser mai trattativa privata che contenesse tale obbligo.

Io credo che convenga ai Comuni di pagare piuttosto un aggio considerevole anzichè abbandonare l'obbligo del non riscosso per riscosso per l'esattoria concessa a trattative private.

Perciò anche contro l'opinione del mio vicino, io sostengo che si debba accettare l'emendamento proposto dal signor Ministro.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** Se il Senato me lo consente, parlerò per due soli minuti.

Io sorgo solamente per dire che appoggio l'emendamento proposto dal Senatore Beretta e dal Ministro delle Finanze. L'appoggio colla convinzione che se il Senato non lo adotta, è sconvolto tutto quanto l'organismo di questa legge.

Oltre alle ragioni dette dai proponenti, un'altra ve n'ha gravissima, che non so come non sia stata la prima ad affacciarsi alla vostra mente, ed è l'interesse generale dell'Amministrazione dello Stato per soddisfare alla quale avete immaginato questa legge e vi siete spinti fino a voler forzare i Comuni ad entrare nel sistema dell'appalto. Ricordatevi che più innanzi vi sarà un ricevitore generale, il quale se non riceve il non riscosso per riscosso dagli esattori, non lo pagherà al Governo. Ricordatevi che quando non stabiliate l'obbligo del non scosso per riscosso a tutti gli esattori, non vi sarà più possibilità di tenere un conto generale dello Stato basato sul medesimo fondamento. Io vi dico questo come uomo di esperienza: è inutile che aggiunga altre ragioni. L'ora è tarda, ragioni troppo sviluppate annoiano, ma io dico: voi ad ogni passo inciampate contro inconvenienti che disturbano tutto l'organismo della legge. Quest'organismo sarebbe

distrutto se non ammettete l'emendamento proposto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Beretta.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le gravi parole or ora pronunciate da un uomo competente come l'onorevole Senatore Scialoja mi confermano sempre più nell'opinione che si debba riesaminare la questione.

Per cui, vista la gravità e l'importanza dell'argomento e vista anche l'ora tarda, io proporrei che la discussione su quell'oggetto sia rimandata a domani.

Presidente. Prego i signori Senatori di voler attendere un momento; debbo loro dar lettura d'una mozione che mi è stata presentata da 10 Senatori sottoscritti. Essa è così concepita:

« I sottoscritti chiedono che le deliberazioni per la validità dei titoli per l'ammissione in Senato dei Senatori Direttori Generali dei Ministeri vengano prese in Comitato segreto a mente dell'articolo 58 del Regolamento dopo la discussione attuale della legge per la esazione delle imposte.

« Firenze, 8 aprile 1870. »

Firmati: Vigliani — F. Arese — G. Caccia — Poggi — G. R. Camozzi Vertova — Araldi Erizzo — Brioschi — Paolo Farina — Mischi Giuseppe — C. Marzucchi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo di aver veste da poter entrare a discutere intorno al modo con cui il Senato giudicherà di esaminare questa questione; ma mi permetterò di osservare che la determinazione del tempo è di per se stessa una questione abbastanza grave, perchè, determinando il tempo, come è stato proposto, ove alcuno, nominato Senatore, venisse a riuscire ammissibile, si andrebbe incontro all'inconveniente di privarlo di assistere ad una discussione tanto importante come questa.

Presidente. Questa proposta fatta da dieci Senatori è diretta a non interrompere questa discussione: se prima delle feste pasquali vi sarà un giorno in cui si possa raccogliere il Comitato segreto, allora si farà la discussione di questa questione.

Io domando ai signori Senatori se ammettono la proposta fatta da questi Senatori.

Ministro delle Finanze. Io debbo dichiarare che non mi credo lecito di fare presunzione intorno ai voti di qualsiasi degli attuali o dei futuri membri di questa Assemblea.

La mia osservazione si riduce a ciò, che non venga rinviare dopo la votazione di una legge organica la disamina dei titoli di coloro che possono essere chiamati a far parte di questo Consesso.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Sulla domanda che è stata letta, io faccio osservare che con quell'ultima aggiunta relativa al giorno in cui sarebbe da tenersi il comitato segreto,

si è creduto di secondare il desiderio che il Governo e molti altri debbono avere manifestato per la pronta e continua discussione di questa legge, che veramente da tempo lunghissimo è sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Ma però io riconosco che non vi è nessuna urgenza perchè si soddisfaccia a quell'ultima parte della domanda.

Per conto mio io vi rinuncio, e mi contento che si prenda solo la deliberazione che questa discussione abbia luogo in comitato segreto, e potrà essere fissato il giorno che si crederà più conveniente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Su quanto ha detto l'onorevole preopinante, io credo che sia meglio aspettare a deliberare allorchè intervenga il mio collega Ministro dell'Interno, cui spetta più specialmente la questione di che si tratta.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Mi scusi l'onorevole signor Ministro, ma quest'oggetto interessa essenzialmente il Senato, il quale, sia o no presente il Ministro, io credo che possa manifestare la sua opinione. Ma credo che non sia conforme nè agli usi, nè alla dignità del Senato il rinviare le sue deliberazioni per aspettare che uno più che un altro dei Ministri venga a manifestare la propria opinione.

Quindi io mi permetto di insistere perchè il Senato voglia deliberare sulla proposta presentata.

Voci. Benissimo.

Senatore **Beretta.** La deliberazione a cui accennava l'onorevole Senatore Vigliani, è inutile, l'abbiamo già presa in Comitato segreto, quindi non dobbiamo prendere un'altra deliberazione che potesse smentire quella che fu già presa in seduta privata.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Beretta, prima di tutto, sarebbe molto contraria al desiderio che è stato manifestato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, poichè sarebbe come *une fin de non recevoir*. Nel fare la nostra proposta, noi ci siamo preoccupati delle difficoltà accennate dal ministro.

In una riunione degli Uffici in conferenza privata si è presa una deliberazione a questo riguardo, ma si è poi creduto che quella deliberazione per ciò che riflette la costituzione del Senato in Comitato segreto, debba essere presa in pubblico, per obbedire allo Statuto. È cosa di tanta importanza, che il Senato sospenda la sua seduta pubblica per riunirsi in una seduta privata, che il pubblico ne deve essere informato.

Quindi si è creduto non solamente conveniente, ma necessario che questa domanda venisse rinviata alla

seduta pubblica, e prego il Senato di prendere in pubblico la sua deliberazione.

Ministro delle Finanze. Io ho fatto quell'osservazione solamente sotto il punto di vista che la questione della nomina riguarda essenzialmente un mio collega.

Senatore Vigliani. L'onorevole signor Ministro delle Finanze non ignora che nel Comitato segreto ha diritto d'intervenire anche il Ministro.

Poco deve importare all'onorevole signor Ministro di fare le sue osservazioni in pubblico od in privato.

Ministro delle Finanze. Se così vuole l'onorevole Senatore Vigliani, è una domanda di cortesia che io sottopongo ai promotori di quella proposta. Io li prego di mettersi nei miei panni: siccome la proposizione della nomina dei Senatori è fatta dal Ministro dell'Interno, io non posso in sua assenza prendere in suo nome impegno di sorta.

Se ho bene inteso, la questione sta, invece di trattare in seduta pubblica, di rimandare alla riunione in Comitato privato l'approvazione o no di quelle nomine.

Senatore Vigliani. Sarà bene che informiamo l'onorevole signor Ministro delle Finanze dello stato in cui le cose si trovano.

Presidente. Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Oggi tre uffizi si sono riuniti per esaminare la nomina di alcuni Senatori.

Senatore Lauzi. Mi perdoni, se la interrompo. Non so se queste cose che si riferiscono agli uffizi, debbano essere registrate dagli stenografi e fatte di pubblica ragione.

Senatore Vigliani. Ciò che dico, non ha da essere coperto dal segreto, perocchè non dirò nulla di ciò che si è deliberato in segreto, ma per ciò che riguarda la riunione degli uffizi, non ci è nulla che obblighi a serbarlo.

Gli uffizi si sono riuniti per esaminare le nomine di alcuni Senatori: gli uffizi hanno preso le loro deliberazioni, e queste non riuscirono intieramente conformi.

È sembrato ad alcuni Senatori che questa materia, per la sua delicatezza e per la sua importanza richiegga che sia risolta con principii uniformi, epperò dovesse venire dal Senato esaminata, discussa e deliberata in Comitato privato, secondo la facoltà che lo Statuto gli concede.

Indi mosse la proposta fatta da dieci Senatori, e sulla quale il Senato è invitato a deliberare.

Pare quindi che non vi possa essere veruna ragione per la quale al Ministero importi che questa deliberazione sia presa piuttosto oggi che domani.

È in questo senso che mi permetterò di far osservare al Ministro delle Finanze, che probabilmente il Ministero era disinteressato, in quanto che poteva la-

sciare che il Senato facesse uso della sua autorità e delle sue facoltà nel modo che stimava più conveniente, nella delicata questione di cui si tratta.

Del resto, quando la questione è portata sul terreno della cortesia, ben intende il signor Ministro quanto stringente sia l'invito, nè certamente io oserei farmi suo opponente.

Ministro delle Finanze. Se l'onorevole Senatore Vigliani crede che il Ministero sia disinteressato nella questione, per parte mia non avrei da insistere ulteriormente, anzi non mi rimarrebbe che fare le mie scuse al Senato per avergli fatto perdere cinque minuti di tempo, e se trattandosi di materia che non è nelle mie attribuzioni, ho creduto mio dovere verso il Collega assente, di lasciare intieramente impregiudicata la questione.

Ma dalle parole dell'onorevole Senatore Vigliani mi pare di capire che ciò non ha che fare colle questioni che potrebbero sollevarsi rispetto al Ministero, e per conseguenza non mi resta, ripeto, che a fare le mie scuse al Senato pel tempo che gli ho fatto perdere.

Presidente. Dunque io metto ai voti la proposta sottoscritta da dieci Senatori.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io proporrei che il Comitato segreto si tenesse di sera, perchè così si eviterebbe l'inconveniente di dover interrompere la discussione, e fors'anco di tenerlo quando molti Senatori saranno già partiti.

Presidente. Per me sono a disposizione del Senato; e sebbene abbia qualche dubbio sull'esito di una seduta serale, tuttavia propongo che si tenga domani.

Voci. Domani sera.

Presidente. Allora si fisserebbe alle ore otto.

Senatore Vigliani. Pare che converrebbe prima interrogare i Senatori incaricati di presentare delle Relazioni, se saranno pronti a presentarle domani sera.

Senatore Lauzi. Per parte mia dichiaro che non sono pronto.

Presidente. Allora si potrà tenere lunedì sera il Comitato segreto, perchè bisogna ritenere che la maggioranza del Senato ha mostrato desiderio di vedere se fosse possibile compiere la discussione di questa legge prima delle ferie pasquali. Ora, noi abbiamo ancora domani, domenica, che si terrebbe seduta, lunedì, martedì, e anche mercoledì, se occorre, ma più in là non sarebbe possibile; abbiamo dunque cinque giorni, e se i signori Senatori saranno solleciti ad intervenire, si potrà finire, e allora lunedì sera si potrebbe tenere questo Comitato segreto.

Senatore Correale. Lunedì sera sono certo che molti Senatori mancheranno, perchè saranno partiti.

Presidente. Se partono, io non so che cosa dire;

io ricordo ai Signori Senatori il dovere che hanno di non assentarsi, e non posso far altro.

Io dico che quando vi è una discussione di legge così importante che interessa tutta la Nazione, l'andar via per anticipare di un paio di giorni il loro arrivo in patria, è cosa che io lascio alla coscienza di ciascuno.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io pregherei l'onorevole nostro Presidente di voler fissare un'ora, e sono sicuro che i nostri Colleghi verranno anche di notte.

Presidente. Per me, se vogliono cominciare la seduta al tocco, non ho difficoltà; ma pur troppo veggo che o dica al tocco, o dica alle due, è difficile che le sedute comincino prima delle ore tre.

Senatore Roncalli Francesco. Sulla puntualità dei nostri Colleghi non dovrebbe mai cader dubbio; ma pur troppo il fatto avendo qualche volta dato motivo a questo sospetto, io domando che qualunque sia l'ora che l'onorevole Presidente fissi per la seduta, dichiarare che mezz'ora dopo che sarà aperta, si farà l'appello nominale, e che verranno poi inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei mancanti e degli intervenuti,

accìò i Signori Senatori diligenti siano guarentiti dal dividere la responsabilità coi mancanti.

Presidente. Io propongo dunque che domani si apra la seduta al tocco, e mezz'ora dopo si faccia l'appello nominale. Il Comitato segreto poi si adunerà lunedì sera.

Senatore De-Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Falco. Quanto al Comitato, non essendo ora presenti i Commissari, mi pare che sarebbe più prudente aspettare a domani per fissare il giorno, perchè non si sa se siano o no pronte le Relazioni.

È un atto di cortesia che si può usare ai nostri Colleghi.

Voci. È giusto, è giusto!

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta della riunione in comitato segreto.

Chi approva che si faccia la riunione in comitato segreto, sorga.

(Approvato.)

Si fisserà adunque domani quando dovrà aver luogo.

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6).